

	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO GABRIELE DANNUNZIO Viale della Regione, 28 – 95040 Motta Sant’Anastasia Tel. 095 306410 ctic83700x@istruzione.it – ctic83700x@pec.istruzione.it Sito: www.icsdannunziomotta.it Codice fiscale 93105100874 Codice univoco UFZBRE Codice meccanografico CTIC83700X</p>	
---	---	---

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -MOTTA SANT'ANASTASIA
Prot. 0004504 del 21/05/2024
VII-3 (Uscita)

Motta Sant’Anastasia, 21 maggio 2024

**A tutti i docenti incaricati
Supplenti al 30.06.2024**

OGGETTO: Calendario Scolastico Regionale Sicilia per l’a.s. 2023/2024.

Mancata liquidazione delle ferie in base all’applicazione dell’art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012 e dell’art. 1 commi 54 e 55 della Legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013) e Circolare MEF – RGS n. 72696 del 04.09.2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Calendario Scolastico Regionale per la Regione Siciliana per l’a.s. 2023/2024 (D.A. n. 688/Istr del 07/04/2023) che prevede, per la Regione Siciliana, l’inizio delle lezioni il 13 settembre 2023 e il termine il 7 giugno 2024, per le scuole primarie e secondarie; le scuole dell’infanzia hanno la facoltà di anticipare la data di inizio e posticipare la data fine che deve necessariamente essere entro il 30 giugno 2024; inoltre prevede la sospensione delle lezioni per i giorni: 2 novembre 2023 (ponte Ognissanti), dal 23 dicembre 2023 al 06/01/2024 (vacanze di Natale 9 giorni tolti i festivi), dal 28 al 30/03/2024 al 02/04 2024 (vacanze di Pasqua 4 giorni).

VISTI i giorni di sospensione deliberati dal Consiglio di Istituto: 03/11/2024 (venerdì) e 26/04/2024 (venerdì);

VISTO il D.L n. 95/2012 che stabilisce all’art. 5 comma 8 che *“le ferie spettanti al personale ... delle amministrazioni pubbliche ... sono obbligatoriamente fruita ... e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici ... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto (7 luglio 2012)”*;

CONSIDERATA la legge di Stabilità 2013 che prevede, all’art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ..., è aggiunto, in fine, il seguente periodo *“Il presente comma non si applica (dal 1 gennaio 2013) al personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario odocente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*;

CONSIDERATO quindi che a partire dal 7 luglio 2012 vige il **divieto di monetizzazione** delle ferie spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche e dal 1 gennaio 2013 la Legge di Stabilità 2013 introduce una deroga a tale principio generale (divieto di monetizzazione) per il

personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire le ferie (periodi di sospensioni delle attività didattiche);

VISTA la nota prot. n. 72696 del 4 settembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dove si forniscono chiarimenti in ordine all'applicazione degli art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e art. 1, commi 54 – 55 – 56 della legge n. 228/2012 e in modo particolare chiarisce che *“a nulla rileva ..., ai fini della monetizzazione” se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle... Ne consegue che ... a partire dal 1° gennaio 2013, sarà consentito la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensioni delle lezioni compresi nel periodo contrattuale”* ;

VISTI i C.C.N.L. del 04.08.95 e del 26.05.99, i C.C.N.L. del 31.08.99, del 24.07.2003, del 07.12.2005, del 29.11.2007, del 23.01.2009, del 19.04.2018 e del C.C.N.L. 18/01/2024;

DISPONE

- ai sensi dell'art. 5 comma 8 D.L. 95/2012;
 - ai sensi dell'art. 1 commi 54 e 55 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità);
 - ai sensi della Circolare MEF – RGS Prot. n. 72696 del 04.09.2013
- che per il personale docente in indirizzo non si procederà alla liquidazione del compenso sostitutivo per ferie, che andranno fruite, qualora restanti, tolti i 16 giorni di sospensione.

I docenti incaricati annuali, saranno invitati a produrre domanda di ferie (calcolate tenendo conto della durata dell'incarico), secondo le indicazioni della segreteria, che fornirà, per ciascuno, il riepilogo delle ferie maturate, i giorni di ferie fruiti, i periodi di sospensione delle attività didattiche n. 15 (quindici). Ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado non impegnati negli esami, vanno detratti eventuali ulteriori giorni di ferie maturate e non godute, nel periodo dal 10 giugno 2024 al 30 giugno 2024 (18 giorni).

I docenti di scuola dell'infanzia, impegnati fin al 30 giugno 2024, dovranno collocare i giorni di ferie, rispettando le necessità didattiche, nel mese di giugno, concordandosi con le fiduciarie di plesso e le colleghe e in coerenza con il CCNL che stabilisce che non possono essere fruiti più di 6 giorni di ferie durante le attività didattiche.

I docenti che avessero ferie ancora da fruire, effettuati i calcoli sopra citati, sono invitati a produrre domanda di ferie entro il 3 giugno p.v., collocandole preferibilmente nel mese di giugno.

I docenti incaricati, sono pregati di rivolgersi alla segreteria per conoscere il numero di ferie ancora da fruire.

Nel caso in cui il personale interessato non dovesse produrre domanda di ferie le stesse saranno assegnate d'ufficio dal Dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giancarlo Garozzo

(Firmato digitalmente)